

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1108

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FAGNI, SALVATO, ALÒ, DIONISI,
CARCARINO e MARCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1994

Misure tariffarie postali per agevolare la diffusione delle
pubblicazioni periodiche

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 19 luglio 1993, n. 243 che ha convertito il decreto-legge 22 maggio 1993 n. 155 sono stati inflitti contemporaneamente due pesantissimi inasprimenti di tariffa per la spedizione in abbonamento postale delle pubblicazioni periodiche che hanno avuto un effetto negativo gravissimo per il pluralismo informativo e culturale con la cessazione di attività delle riviste più deboli, e cioè quelle distribuite in gran parte attraverso il servizio postale, e ripercussioni preoccupanti sulla già molto critica situazione dell'intera editoria italiana: da una parte l'istituzione della tariffa unica di abbonamento che ha portato addirittura ad aumenti dal 100 al 500 per cento per alcuni comparti (quotidiani e settimanali) e dall'altra all'abolizione della riduzione del 50 per cento delle tariffe che era stata stabilita dalla legge 5 agosto 1981 n. 416, nel quadro delle misure di sostegno all'editoria, per i soggetti iscritti al Registro nazionale della stampa, la cui tenuta è affidata all'ufficio del Garante per le radio-diffusioni e l'editoria.

Le pesanti conseguenze di tali inasprimenti - per i quali più che un forte

depauperamento delle casse degli editori colpiti costituisce un prezzo insostenibile per la democrazia e la libertà di stampa in questo Paese, andando in senso contrario a quanto sancito dall'articolo 21 della Costituzione - suggeriscono ora l'urgenza di alleggerire, prima che la crisi dell'editoria si aggravi ulteriormente ed irrimediabilmente, l'onerosità della tariffa unica di abbonamento postale - sulla quale non è possibile tornare indietro senza ribarlare la politica di allineamento alla normativa europea anche in questo campo - con l'unico rimedio che sembra possibile praticare e cioè il ripristino della riduzione tariffaria che era stata stabilita anche per l'abbonamento postale dall'articolo 28 della legge n. 416 del 1981 inopinatamente modificato dalla legge n. 243 del 1993 in assurdo, concomitante, esorbitante aggravio della tariffa ordinaria.

Onorevoli colleghi, si rende perciò urgente e necessario che il Parlamento disponga la sola misura di rimedio possibile e che viene contemplata dalla norma legislativa che si ha l'onore di presentare con l'articolo unico che segue.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del secondo comma è inserito il seguente: «Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale»;

b) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 11, possono essere disposti previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54».

2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), le parole «e il terzo» sono soppresse;

b) la lettera b) è abrogata.

